che gli importi compensativi hanno esclusivamente il compito di compensare l'effetto delle oscillazioni monetarie, senza poter modificare i rapporti esistenti fra prodotti concorrenti, la Commissione può legittimamente ritenere, almeno come ipotesi di partenza, che tutti i prodotti appartenenti allo stesso gruppo, definiti dalla stessa voce doganale, vadano sottoposti a un importo compensativo identico onde evitare una perturbazione del mercato. Ne consegue che nemmeno la prova del fatto che un determinato prodotto possiede delle caratteristiche del tutto particolari dal punto di vista della produzione, del prezzo e dei mercati di vendita, consente di concludere che la Commissione sia automaticamente obbligata a separare questo prodotto dal complesso del gruppo di cui fa parte, escludendolo senz'altro dal sistema degli importi compensativi monetari.

Nel procedimento 95/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal d'instance du premier arrondissement di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra,

da un lato,

SOCIÉTÉ HAVRAISE DERVIEU-DELAHAIS, società anonima con sede in Le Havre,

EUROTRANSIT SA, con sede in Strasburgo,

TRANSPORTS LACROIX, società anonima con sede in Lons-le-Saunier,

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE DU SUD-OUEST DE LA FRANCE SAISOF, società anonima con sede in Parigi,

CONSORTS (SOCIETÀ DI FATTO) VERNIÈRES, Gabrielle Paula Marie Vernières; Claude Clémence Odette Vernières, in Ricard; Marie Céline Odette Vernières, in Hugouenc; Marthe Clémence Léontine Vernières; residenti in Roquefort e titolari pro indiviso della ditta «Vernières frères»,

GABRIEL COULET, società anonima con sede in Roquefort,

JACQUES LOUIS MAURICE MARIE CARLES, titolare della ditta «Le Chaperon Rouge», corrente in Roquefort,

BENJAMIN ADRIEN JOSEPH CROUZAT, titolare della ditta «Etablissements A. Crouzat et Cie», corrente in Roquefort,

ROQUEFORT MARIA GRIMAL, società anonima con sede in Roquefort, che esercita il commercio con la propria ragione sociale e titolare della ditta «Société agricole de Roquefort»,

SOCIÉTÉ ANONYME DES CAVES ET DES PRODUCTEURS RÉUNIS DE ROQUEFORT,

e,

d'all'altro,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a taluni provvedimenti di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri, e di vari regolamenti d'attuazione, per quanto riguarda la riscossione di importi compensativi monetari all'esportazione di formaggio roquefort,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento scritto

Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a taluni provvedimenti di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106, pag. 1), emendato in particolare dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2476 (GU n. L 291, pag. 148) e dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509 (GU n. L 50, pag. 1), stabilisce che, se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commer-

ciali, un tasso di cambio che superi, verso l'alto o verso il basso, il limite di oscillazione autorizzato dalla normativa internazionale in vigore il 12 maggio 1971, lo Stato membro la cui moneta è salita oltre il limite di oscillazione riscuote all'importazione e attribuisce all'esportazione, e lo Stato membro la cui moneta è scesa al disotto del limite di oscillazione riscuote all'esportazione e attribuisce all'importazione di determinati prodotti agricoli degli importi compensativi monetari.

Per l'attuazione del regolamento n. 974/71, la Commissione, con regolamento 17 maggio 1971, n. 1014 (GU n. L 110, pag. 10) stabiliva gli importi compensativi, in particolare per i prodotti di cui alla voce ex 04.04 della tariffa doganale comune (formaggi e latticini), in ispecie quelli della voce 04.04 C (formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattuggiati o in polvere), la quale comprende tutti i formaggi «bleus» a pasta erborinata, fra cui il roquefort.

Dato che i corsi rilevati sui mercati dei cambi per il franco francese avevano subito, a partire dal 15 marzo 1976, un ribasso rilevante, il regime degli importi compensativi veniva applicato alla Repubblica francese dal regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all'andamento dei tassi di cambio del franco francese (GU n. L 79, pag. 4).

Di conseguenza, a partire dal 25 marzo 1976, l'amministrazione francese delle dogane riscuoteva all'esportazione di formaggio roquefort negli altri Stati membri della CEE o in Stati terzi, gli importi compensativi contemplati dal regolamento della Commissione 15 marzo 1976, n. 572, che fissa gli importi compensativi monetari nonché determinati tassi necessari per la loro applicazione (GU n. L 68, pag. 5).

Il formaggio roquefort restava soggetto al regime degli importi compensativi fino al 3 giugno 1979, data di presa d'effetto del regolamento della Commissione 20 aprile 1979, n. 777, che emenda il regolamento n. 710/79 per quanto riguarda determinati importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 99, pag. 9). In detto regolamento, la Commissione dichiarava che determinati formaggi ottenuti da latte diverso da quello vaccino potevano essere esclusi dall'elenco dei prodotti soggetti ad importi compensativi monetari. Di conseguenza, nell'allegato del regolamento il roquefort veniva espressamente escluso dai prodotti della voce ex 04.04 C soggetti al regime degli importi compensativi.

I consorts Vernières, la società Gabriel Coulet, il sig. Jacques Carles, il sig. Benjamin Crouzat, la società Roquefort Maria Grimal e la société anonyme des Caves et des producteurs réunis de Roquefort sono imprese di Roquefort sur Soulzon, dipartimento dell'Aveyron, dove producono il formaggio roquefort.

La société auxiliaire de l'agriculture et de l'industrie du Sud-Ouest de la France SAISOF è un'impresa che commercia, all'esportazione e all'importazione, derrate alimentari e prodotti agricoli.

In conformità con la normativa comunitaria in vigore dal 25 marzo 1976 al 3 giugno 1979, degli importi compensativi venivano riscossi, da parte delle autorità doganali francesi, sulle esportazioni di formaggio roquefort prodotto o esportato da:

— la società SAISOF, per un importo complessivo di FF 1 997 912,30
— sig. Jacques Carles, per FF 67 434,00
— sig. Benjamin Crouzat, per FF 95 856,03
— la società Roquefort Maria Grimal, per FF 205 724,65
— i consorts Vernières, per FF 12 155,60
— la società Gabriel Coulet, per FF 8 312,50
— la société anonyme des Caves et des producteurs réunis de Roquefort, per FF 87 914,00.

Le società Havraise Dervieu-Delahais, Eurotransit e transports Lacroix, in qualità di commissionari in dogana autorizzati, effettuavano presso l'amministrazione delle dogane francesi le formalità relative alle esportazioni, in particolare le dichiarazioni in dogana, e versavano gli importi compensativi monetari per conto dei vari produttori ed esportatori di roquefort.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre 1979, le società Dervieu-Delahais, Eurotransit e Lacroix citavano, dinanzi al Tribunal d'instance du premier arrondissement di Parigi, il directeur général des douanes et droits indirects au ministère des finances, per la restituzione degli importi compensativi secondo loro indebitamente riscossi.

Le sette imprese esportatrici intervenivano nella causa.

Dinanzi al Tribunal d'instance, le attrici e gli intervenienti sostenevano essenzialmente che la riscossione di importi compensativi monetari all'esportazione di formaggio roquefort era in contrasto con l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71.

L'amministrazione delle dogane eccepiva che gli importi compensativi erano contemplati, per il periodo di cui trattasi, dai regolamenti della Commissione e che le riscossioni criticate erano state regolarmente effettuate.

Con sentenza 19 febbraio 1980, il Tribunal d'instance du premier arrondissement di Parigi, applicando l'art. 177 del Trattato CEE, sospendeva il giudizio fino e che la Corte di giustizia non si fosse pronunziata, in via pregiudiziale, sulla seguente questione:

«Se, tenuto conto della specificità del roquefort rispetto agli altri prodotti che rientrano nell'organizzazione comune di mercato per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, le disposizioni regolamentari comunitarie che hanno sottoposto alla riscossione di importi compensativi monetari le esportazioni di roquefort dalla Francia in altri paesi, tanto Stati membri quanto Stati terzi, siano valide alla luce del diritto comunitario nel suo complesso».

La sentenza del Tribunal d'instance du premier arrondissement di Parigi è stata registrata nella cancelleria della Corte l'11 marzo 1980.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state depositate il 23 maggio 1980 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Peter Gilsdorf, in qualità d'agente, assistito dal sig. François Lamoreux, membro del suo ufficio legale, il 29 maggio dal governo della Repubblica francese e il 19 giugno 1980 dal complesso delle attrici e degli intervenienti nella causa principale, tutti con l'avv. Alain Desmazières de Séchelles, del foro di Parigi.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione e le parti nella causa principale a rispondere ad un certo numero di quesiti; la Commissione, le at-

trici e gli intervenienti nella causa principale hanno aderito all'invito.

II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

La *società Havraise Dervieu-Delahais e le altre attrici e intervenienti nella causa principale* considerano invalidi i regolamenti che hanno sottoposto l'esportazione di roquefort alla riscossione di importi compensativi monetari.

Sulla specificità del roquefort

Per quanto riguarda la possibilità di applicare il regolamento n. 974/71, si deve tener conto della specificità del roquefort, tanto in fatto, quanto nel diritto nazionale, nel diritto internazionale e nel diritto comunitario.

a) Il roquefort è un formaggio erborinato prodotto unicamente con latte di pecora, latte proveniente dalle regioni meridionali della Francia e stagionato in modo particolare; la sua denominazione d'origine è garantita dalla legge francese 26 luglio 1925 e dal decreto 22 ottobre 1979, il quale contiene disposizioni rigorose per quanto riguarda la composizione del prodotto, il processo di fabbricazione, il luogo di stagionatura, la provenienza del latte di pecora e il luogo di fabbricazione dei formaggi freschi.

b) Sul piano internazionale la protezione della denominazione d'origine è garantita dalla convenzione internazionale sull'uso delle denominazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951.

c) Il formaggio roquefort è un prodotto agricolo ai sensi del Trattato CEE: figura nell'allegato II di cui all'art. 38 del Trattato e rientra nel capitolo 4 della nomenclatura del Consiglio di collaborazione doganale in quanto latticino; d'altro canto, i formaggi sono contemplati dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148, pag. 13).

Tuttavia, per il roquefort non v'è né un prezzo indicativo né un prezzo di entrata né un prezzo d'intervento né prelievo né restituzione; esso è quindi completamente indipendente dal sistema agrimonetario comunitario e non avrebbe mai dovuto essere sottoposto agli imposti compensativi monetari.

Sull'invalidità dell'assoggettamento delle esportazioni di Roquefort a importi compensativi, con riguardo all'art. 1, n. 2, lett. a) e b) del regolamento n. 974/71

L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71 contempla l'applicazione di importi compensativi monetari, in primo luogo, ai prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (lett. a), e in secondo luogo ai prodotti il cui prezzo dipende da quello dei primi e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato (lett. b).

a) Sul primo punto, è incontestabile che l'organizzazione comune dei mercati per il latte e per i prodotti lattiero-caseari non contempla provvedimenti d'intervento per il roquefort.

b) Sul secondo punto, va rilevato che il prezzo del roquefort non dipende dal prezzo dei prodotti soggetti a provvedimenti d'intervento.

L'organizzazione comune contempla provvedimenti d'intervento unicamente per il burro, per il latte e per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano. Nella fattispecie, il solo problema è quindi quello se il prezzo del roquefort, prodotto lattiero-caseario, dipenda dal prezzo del latte, quale si determina sul mercato comunitario nell'ambito del regime di prezzi che deriva dall'organizzazione comune. Per risolvere questo problema si deve prendere in considerazione la specificità del roquefort rispetto agli altri latticini: il fatto che il roquefort viene prodotto unicamente con latte di pecora, la sua notorietà e l'anzianità dei suoi mercati implicano la conseguenza che il suo prezzo si determina in modo del tutto indipendente dai congegni di prezzo derivanti dall'organizzazione comune.

Giuridicamente, l'organizzazione comune dei mercati per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non distingue, quanto al latte, fra i vari animali domestici (vacca, capra, pecora, ecc.). Di fatto, tuttavia, il latte di vacca rappresenta la quasi totalità del latte che costituisce oggetto dell'organizzazione comune; così, nel 1978, la proporzione del latte di pecora rispetto al latte di vacca è stata, in Francia, dello 0,34182 % ed è ancora inferiore sul piano comunitario.

I prezzi comunitari del latte non riguardano quindi, in pratica, se non il latte di vacca; essi vengono fissati tenendo conto delle possibilità di smercio della produzione comunitaria di latte di vacca, onde garantire un adeguato reddito ai produttori del latte stesso.

I produttori di latte di pecora non vendono, di fatto, il latte stesso alle autorità comunitarie per ottenere il prezzo d'intervento, dato che la trasformazione in formaggio, in particolare in roquefort, basta per garantire lo smercio redditizio di questo prodotto. Il latte di pecora viene trattato sul mercato francese ad un prezzo quasi triplo di quello del latte di vacca; la Commissione non si è occupata del Roquefort nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune, non attribuendogli alcuna restituzione all'esportazione.

Il latte di pecora, che è una quantità trascurabile rispetto alla produzione comunitaria di «latte», e che non si è mai valso dei provvedimenti d'intervento, viene trattato sul mercato francese a dei prezzi che non hanno alcuna relazione coi prezzi comunitari del «latte».

Non solo il prezzo del roquefort non dipende dal prezzo del «latte» in generale, ma questa dipendenza è, di fatto, inversa: il prezzo del latte di pecora dipende da quello del roquefort. Il prezzo del latte di pecora è condizionato da quello del roquefort, che costituisce in Francia il suo principale sbocco. I produttori vendono il latte di pecora, ai fabbricanti di roquefort a un prezzo fissato a posteriori, alla fine della stagione, secondo una formula di cui uno dei parametri è il corso medio del roquefort durante la stagione. Lungi dal dipendere dai prezzi comunitari del «latte», il roquefort è al contrario uno dei parametri

che servono per stabilire, sul mercato, il prezzo del latte di pecora.

L'indipendenza dei prezzi del roquefort rispetto ai prezzi comunitari del «latte» spiega perché, contrariamente agli altri latticini, per il roquefort non vi sia né un prezzo d'intervento, né un prezzo indicativo, né dei prelievi, né delle restituzioni e perché, con regolamento n. 777/79, la Commissione abbia potuto sopprimere gli importi compensativi sul roquefort e sugli altri prodotti a base di latte di pecora, pur mantenendoli in vigore per il latte di vacca e per i prodotti da questo derivati.

Sull'invalidità dell'assoggettamento delle esportazioni di roquefort a degli importi compensativi, con riguardo al principio della stretta necessità

Il regolamento n. 974/71, nell'ultimo considerando della motivazione, dichiara che «gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento e che è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà». Questo principio della stretta necessità, in quanto presupposto per l'applicazione degli importi compensativi monetari a un prodotto determinato, costituisce un'applicazione specifica del principio fondamentale della libera circolazione delle merci; esso viene trasgredito nel caso del roquefort.

a) Specificamente, per quanto riguarda il roquefort, va rilevato che non vi sono né provvedimenti d'intervento e che il roquefort non è fabbricato con prodotti di base per i quali l'organizzazione comune contempli provvedimenti d'intervento; la riscossione di importi compensativi non è quindi indispensabile per ovviare a difficoltà d'esecuzione dei provvedimenti d'intervento, nè per compensare l'incidenza delle oscillazioni monetarie sui prezzi dei prodotti di base.

D'altro canto, dato che il Roquefort viene prodotto solo in una regione determinata e molto piccola di un solo Stato membro, non vi sono scambi di roquefort fra gli Stati membri della CEE; gli importi compensativi non erano quindi indispensabili per evitare un rischio di perturbazioni nei pretesi scambi di roquefort.

b) Complessivamente, per quanto riguarda il latte e i latticini, l'esame delle statistiche conferma l'assenza di effetti rilevanti delle variazioni di prezzo del roquefort per il funzionamento e gli scopi dell'organizzazione comune dei mercati per il latte e per i prodotti lattiero-caseari.

Nel 1977 la produzione di Roquefort ha rappresentato lo 0,5 % della produzione di formaggi della CEE; nello stesso anno, le esportazione di roquefort negli altri Stati membri sono state pari a solo lo 0,39 % delle esportazioni francesi di formaggio e allo 0,9 % degli scambi complessivi intracomunitari di formaggio; la produzione di latte di pecora ha costituito, nel 1977, solo lo 0,067 % della produzione complessiva di latte e latticini nella Comunità; soggetto alla concorrenza dei formaggi «bleus» prodotti con latte di vacca, il roquefort è, in generale, due volte più caro dei suoi concorrenti più prossimi.

La concomitanza di due livelli di prezzi molto diversi e della precisione delle definizioni e degli statuti osta alla sostitu-

zione dei «bleus» al roquefort ed elimina quindi qualsiasi difficoltà dovuta a modifiche di prezzo del roquefort nell'ambito delle oscillazioni monetarie.

Quanto alla soluzione da darsi alla questione pregiudiziale

La questione sottoposta alla Corte di giustizia va risolta come segue:

I regolamenti d'attuazione adottati dalla Commissione delle Comunità europee a proposito del regolamento del Consiglio n. 975/71 erano invalidi nella parte in cui hanno sottoposto le esportazioni di roquefort dalla Francia in altri paesi, tanto Stati membri quanto Stati terzi, alla riscossione di importi compensativi monetari.

Il *governo della Repubblica francese* sostiene, alla luce della giurisprudenza della Corte, che l'art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento n. 974/71 pone all'assoggettamento di un prodotto agricolo al congegno degli importi compensativi monetari due condizioni cumulative: deve trattarsi anzitutto di un prodotto posto sotto l'organizzazzione comune di mercato e quindi che possa costituire oggetto di provvedimenti d'intervento (art. 1, n. 2, lett. a) o di un prodotto il cui prezzo sia strettamente dipendente da quello di un prodotto posto sotto l'organizzazione comune di mercato o che costituisca oggetto di provvedimenti specifici a norma dell'art. 235 del Trattato (art. 1, n. 2, lett. b), d'altro canto, di un prodotto il cui mercato è talmente sensibile alle oscillazioni delle parità degli Stati membri che, senza il congegno degli importi compensativi, gli scambi che lo riguardano sarebbero gravemente perturbati (art. 1, n. 3, ultimo comma).

L'assoggettamento al congegno degli importi compensativi monetari non ha quindi affatto carattere automatico; esso deriva dalle valutazione concreta della situazione economica del mercato di cui trattasi.

Lasciando aperta la questione se il formaggio roquefort rientri in una delle categorie definite dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71, le caratteristiche del mercato di questo prodotto sono tali da escluderlo dall'applicazione del congegno degli importi compensativi.

a) Il roquefort è un formaggio prodotto esclusivamente con latte di pecora a denominazione d'origine; la zona di produzione del latte di pecora usato è limitata dalla legge. Tenuto conto di questa limitazione, la produzione complessiva di roquefort non può superare le 17 000-18 000 tonnellate l'anno. Di conseguenza, i prezzi rilevati per il roquefort sono molto superiori a quelli degli altri formaggi a pasta erborinata, tanto di produzione francese quanto di origine straniera. Inoltre, tenuto conto della specificità del prodotto, il mercato del roquefort non è in concorrenza rilevante con quello delle altre paste erborinate, che hanno clienti e sbocchi diversi.

L'applicazione del congegno degli importi compensativi agli scambi agricoli sul roquefort è priva di effetti pratici sulla sua posizione sul mercato, date le sue caratteristiche di prezzo e il fatto che, agli occhi della clientela, esso non può essere paragonato agli altri «bleus».

b) Per contro, v'è motivo di temere che le variazioni di prezzo dovute all'applicazione del congegno degli importi com-

pensativi all'atto della messa in consumo del roquefort in determinati paesi della Comunità siano tali, non già da regolare le correnti di scambi sul roquefort, ma da danneggiare gli altri formaggi a pasta erborinata.

c) Va del pari rilevato il carattere estremamente limitato in volume degli scambi di cui trattasi: su 17 000 tonnellate di produzione annua, solo 559 tonnellate vengono esportate negli altri Stati membri, cioè circa un terzo delle esportazioni complessive di Roquefort. Le altre esportazioni riguardano i paesi terzi, con un'ampia prevalenza del mercato americano (USA: 770 tonnellate l'anno); orbene, verso gli Stati Uniti d'America il roquefort, il quale, a differenza degli altri «bleus», non fruisce del regime delle restituzioni, viene inoltre esportato «fuori quota» e non può quindi fare la concorrenza agli altri «bleus» comunitari, che giungono su detto mercato nell'ambito del regime delle quote. L'assoggettamento del roquefort al sistema degli importi compensativi monetari all'atto dell'esportazione negli Stati Uniti ha l'effetto di rincarare ulteriormente il prezzo di vendita al consumo e di ostacolarne l'affermazione su detto mercato.

d) Il volume limitato della produzione di roquefort, e quindi il fatto che esso non fa realmente concorrenza agli altri prodotti erborinati della Comunità a causa, soprattutto, delle sue particolari qualità gustative e della differenza di prezzo rispetto a questi altri prodotti, è tale da escludere l'assoggettamento di questo prodotto al congegno degli importi compensativi monetari. Questo assoggettamento, lungi dal ristabilire la situazione normale delle correnti di scambi di questo prodotto, implica al contrario delle perturbazioni di cui soffrono tanto le altre paste erborinate per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, quanto il roquefort stesso quando viene esportato negli Stati Uniti. Un effetto del genere è in contrasto con la neutralità che la giurisprudenza della Corte di giustizia impone al congegno degli importi compensativi monetari.

e) Questa valutazione è confermata dall'esame effettuato dalla Commissione nel regolamento n. 777/79, in cui essa ha ritenuto che non vi fosse motivo di assoggettare il roquefort al sistema del regolamento n. 974/71, data l'insensibilità di questo mercato alle situazioni monetarie rispettive dei vari Stati membri.

Dopo l'esclusione del roquefort dal campo d'applicazione del regolamento n. 974/71, non è stata del resto osservata alcuna perturbazione delle correnti di scambi riguardanti questo prodotto o di quelle relative agli altri «bleus» di origine comunitaria.

La *Commissione* sostiene che le condizioni stabilite per l'instaurazione di importi compensativi monetari dall'art. 1, n. 2, lett. b) e dal n. 3 dello stesso articolo erano soddisfatte nel caso del Roquefort.

Quanto al rapporto di dipendenza tra il prezzo del roquefort e il prezzo dei prodotti fabbricati col latte di vacca

a) La dipendenza a cui si riferisce il regolamento n. 974/71 è una nozione molto più ampia di una semplice relazione matematica fra il prezzo del roquefort e il prezzo del latte di vacca: ba-

sta che il prezzo di un prodotto non soggetto al regime d'intervento dipenda da quello di un altro prodotto soggetto all'intervento (e che rientri nell'organizzazione comune dei mercati agricoli), senza che sia necessario che quest'ultimo prodotto sia la materia prima da cui l'altro proviene; può del pari trattarsi di prodotti fra loro concorrenti, purchè si possa stabilire che i prezzi del prodotto non soggetto al regime d'intervento si formano in base ai prezzi dell'altro prodotto.

Tutti i formaggi, prodotti con latte di vacca, di capra o di pecora, sono compresi nell'organizzazione comune dei mercati per il latte e per i prodotti lattiero-caseari; essi rientrano nella voce 04.04, contemplata dall'art. 1 del regolamento n. 804/68. Il latte di pecora, come il latte di capra, non è in pratica presentato all'intervento, dato che il suo prezzo di mercato è molto superiore a quello d'intervento; per contro, il formaggio di pecora è equiparato ai formaggi prodotti con latte di vacca nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato per il latte e per i prodotti lattiero-caseari. La particolarità del prodotto di base con cui è fabbricato il prodotto finito non può costituire un ostacolo per la sua equiparazione, sotto l'aspetto degli importi compensativi, ad altri prodotti cui potrebbe sostituirsi.

b) V'è una relazione generale fra i prezzi dei formaggi, ivi compresi quelli che non sono prodotti con latte di vacca, e i prezzi d'intervento per il burro e per il latte in polvere. Questa dipendenza si manifesta in particolare attraverso la fissazione dei prezzi d'entrata, per il calcolo dei prelievi che si applicano a tutti i formaggi, ivi compreso il roquefort; inoltre, le vendite di formaggi sono incontestabilmente connesse, più o meno direttamente, al complesso degli elementi che influiscono sul mercato dei prodotti lattiero-caseari ed equiparati, quali i formaggi di capra o di pecora. I prezzi dei formaggi fruiscono della stabilità del livello generale dei prezzi sul mercato, che deriva dai prezzi d'intervento a favore del latte in polvere e del burro. La Corte, nella sentenza 24 ottobre 1973 (causa 5/73, Balkan, Racc. pag. 1091), ha riconosciuto una relazione di prezzo tra il formaggio, da un lato, il burro e la polvere di latte magro, dall'altro.

La dipendenza generale tra i formaggi di pecora e i prodotti fabbricati col latte di vacca, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, è atta a giustificare l'inclusione del roquefort nel regime della compensazione monetaria, complemento indispensabile della politica agricola comune.

c) Va del pari rilevata la dipendenza particolare fra il prezzo del roquefort e il prezzo dei formaggi concorrenti.

Sul mercato comunitario, e soprattutto in Francia, esiste un certo numero di formaggi a pasta erborinata, prodotti generalmente con latte di vacca, ma secondo procedimenti di stagionatura analoghi a quelli usati per il roquefort; il sapore, l'apparenza e la presentazione di questi formaggi sono molto prossimi a quelli del Roquefort. Si tratta, in particolare, del bleu des Causses e del bleu d'Auvergne prodotti in Francia, del danablu danese e dello stilton inglese.

Né il prezzo del roquefort, del 30 % più alto di quello del bleu des Causses, né la delimitazione geografica della zona di produzione costituiscono criteri per l'applicazione o la non applicazione degli importi compensativi monetari.

Il criterio decisivo è la relazione di prezzo fra il roquefort e i formaggi concorrenti. Orbene, il confronto fra i prezzi mostra chiaramente che le curve del prezzo del roquefort sono costantemente parallele a quelle dei prezzi dei suoi concorrenti più diretti, il bleu des Causses e il bleu d'Auvergne; le curve del danablu e dello Stilton presentano in forma attenuata le stesse analogie.

Data questa dipendenza molto chiara dei prezzi dei vari «bleus» comunitari, è lecito applicare a questi formaggi gli importi compensativi monetari. La mancata applicazione di questi importi al roquefort avrebbe provocato una distorsione della concorrenza: l'effetto di diminuzione del valore del franco francese rispetto al tasso verde avrebbe reso il prezzo l'offerta del roquefort fuori dalla Francia relativamente meno caro rispetto ai suoi concorrenti diretti.

Quanto al rischio di perturbazione negli scambi agricoli

a) Secondo il n. 3 dell'art. 1 del regolamento n. 974/71, la facoltà d'imporre degli importi compensativi può essere esercitata solo qualora l'adozione di un tasso di cambio superiore al limite di oscillazione autorizzato dalla normativa internazionale implichi delle perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli.

Per l'applicazione di questa disposizione la Commissione dispone di un ampio potere di valutazione della situazione economica; essa se ne è valsa correttamente sottoponendo, nel 1976, il roquefort agli importi compensativi in base a dati obiettivi connessi, in particolare, alla necessità di preservare la concorrenza fra i vari formaggi a pasta erborinata.

Alla luce dell'esperienza dell'applicazione degli importi compensativi, l'esercizio normale di questo potere di valutazione ha del pari condotto la Commissione, in base a considerazioni economiche da ricollocarsi in un ampio contesto, in particolare l'intento di rivedere il sistema in atto in vista della sua graduale abolizione, a sopprimere, nel 1979, gli importi compensativi per determinati prodotti, fra cui il Roquefort.

b) La giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto alla Commissione, per giudicare dell'esistenza di un rischio di perturbazioni, un ampio potere discrezionale, implicante la valutazione di dati economici complessi. L'esercizio di questo potere diviene illegittimo solo se la Commissione ha commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere; non è questo il caso nostro.

Un rapporto di concorrenza sussiste fra i vari «bleus» comunitari; l'esenzione del roquefort avrebbe quindi implicato un rischio di perturbazione degli scambi: la mancata applicazione di importi compensativi al roquefort avrebbe avuto la conseguenza di porlo in una posizione più favorevole all'esportazione, soprattutto

sui mercati della Comunità, rispetto ai suoi concorrenti e il suo prezzo sarebbe stato inferiore a quello del paese d'origine. In questa situazione concorrenziale sussisteva il rischio della sostituzione del roquefort importato ad altre marche di formaggi erborinati, soggetti agli importi compensativi monetari.

Nessuna ragione obiettiva avrebbe potuto obbligare la Commissione a esentare il roquefort: questo non è in ispecie destinato ad un uso particolare e non era possibile applicare nei suoi confronti il criterio dell'uso speciale, grazie al quale sono stati esentati dagli importi compensativi il grana padano e il parmigiano reggiano, usati essenzialmente come formaggi da grattuggiare e da polverizzare.

La Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione applicando gli importi compensativi al roquefort come agli altri formaggi erborinati; essa è stata guidata, conformemente allo scopo del regolamento n. 974/71, unicamente dall'intento di non creare distorsioni di concorrenza favorendo la vendita all'esportazione di un tipo di formaggio a detrimento della produzione degli altri «bleus».

Il provvedimento criticato è stato adottato, per moltissimi prodotti agricoli, in seguito alla brusca uscita del franco francese dal «serpente» monetario, il 15 marzo 1976; una siffatta situazione d'urgenza rendeva assolutamente impossibili esami speciali e particolareggiati prodotto per prodotto.

La Commissione ha ricevuto per la prima volta nel 1978 una domanda intesa alla soppressione degli importi compensativi per il roquefort.

c) L'esenzione del roquefort dal sistema degli importi compensativi, ad opera del regolamento n. 779/79 rientra nell'ambito della politica della Commissione di limitare al minimo l'applicazione degli importi compensativi monetari, in vista della loro graduale soppressione. La Commissione ha proceduto mediante «repulisti» periodici, onde esentare determinati prodotti o semplificare il sistema di calcolo degli importi compensativi; per quanto riguarda il roquefort, essa non ha inteso solo agire in vista della progressiva abolizione degli importi compensativi monetari, ma ha del pari tenuto conto delle specifiche difficoltà del roquefort all'esportazione in particolare sul mercato americano.

Conclusioni

La questione sottoposta alla Corte dal Tribunal d'instance du premier arrondissement di Parigi va risolta come segue:

L'esame della questione sottoposta alla Corte non ha rivelato alcunché atto ad inficiare la validità dei regolamenti della Commissione che hanno imposto degli importi compensativi al roquefort per la Francia dal 25 marzo 1976 al 3 giugno 1979.

III — La fase orale

La società Havraise Dervieu-Delahais e le altre attrici e intervenienti nella causa principale, con l'avv. Alain Desmazières de Séchelles, assistito dal sig. Henri Treillet, segretario generale della Confédération générale des producteurs de lait

de brebis et des industriels de Roquefort, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. François Lamoreux, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto a domande rivolte loro dalla Corte all'udienza del 14 ottobre 1980.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 dicembre 1980.

In diritto

1 Con sentenza 19 febbraio 1980, pervenuta alla Corte l'11 marzo seguente, il Tribunal d'instance du premier arrondissement di Parigi ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità dei regolamenti comunitari che hanno sottoposto alla riscossione di importi compensativi monetari le esportazioni di roquefort dalla Francia, in particolare del regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all'andamento dei tassi di cambio del franco francese (GU n. L 79, pag. 4).

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito dell'azione esperita dinanzi al Tribunal d'instance contro il directeur général des douanes et droits indirects da varie società e persone fisiche, produttrici ed esportatrici di roquefort, onde ottenere il rimborso di importi compensativi monetari versati nel periodo che va dal 1976 al 1979.

3 È opportuno ricordare che, in seguito al ribasso rilevante subito nel mese di marzo 1976 sui mercati dei cambi dal franco francese ed alla fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per questa moneta, la Commissione, con regolamento n. 652/76, istituiva un complesso di importi compensativi per la Francia, completando l'allegato I del regolamento 15 marzo 1976, n. 572, che fissa gli importi compensativi monetari (GU n. L 68, pag. 5).

4 L'elenco di questi importi comprende, fra l'altro, la sottovoce doganale 04.04 C, formaggi a pasta erborinata, la quale comprende tutti i formaggi «bleus». Di conseguenza, le esportazioni di roquefort venivano colpite da un importo compensativo fino all'entrata in vigore del regolamento della Commissione 20 aprile 1979, n. 777, recante modifica di determinati importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(GU n. L 99, pag. 9), la quale aveva l'effetto di esentare detto formaggio mediante l'iscrizione, all'altezza della sottovoce 0.04 C, delle parole «escluso il roquefort».

5 Le attrici nella causa principale sostengono che a torto il roquefort è stato compreso, dal regolamento n. 652/76, nel sistema degli importi compensativi. A loro parere, non era soddisfatta alcuna delle condizioni stabilite dal regolamento 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1), che istituisce il regime degli importi compensativi, emendato in particolare dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2746 (GU n. L 291, pag. 148). Per il roquefort, prodotto derivato dal latte di pecora secondo procedimenti specifici, esclusivi di questa fabbricazione, venduto ad un prezzo molto più alto di quello degli altri formaggi «bleus», non sussisterebbe infatti la relazione di dipendenza dai latticini soggetti a provvedimenti d'intervento, dipendenza cui il regolamento n. 974/71 subordina l'inclusione di un determinato prodotto nel sistema degli importi compensativi. A parte ciò, data l'accentuata specificità di questo prodotto, non vi sarebbe stata alcuna perturbazione nè alcun pericolo di perturbazione del settore di mercato di cui trattasi; ciò sarebbe tanto più vero in quanto il roquefort è prodotto solo in una regione ben determinata, di guisa che non si potrebbe nemmeno parlare, nel vero senso della parola, di «scambi» di questo prodotto nell'ambito della Comunità. Ne conseguirebbe che il roquefort è ed è sempre stato «assolutamente isolato dal sistema agrimonetario comunitario». Mancando qualsiasi vincolo di dipendenza e qualsiasi rischio di perturbazioni, l'inclusione del roquefort nel sistema degli importi compensativi costituirebbe quindi violazione del «principio della stretta necessità» dell'istituzione degli importi stessi, principio che si desumerebbe dal regolamento n. 974/71.

6 La tesi delle attrici è stata sostenuta dal Governo francese, il quale attira l'attenzione sul carattere del tutto particolare del mercato del roquefort, sui requisiti rigorosi stabiliti per la sua produzione, i quali si ripercuotono sul suo prezzo, molto più alto di quello degli altri formaggi «bleus», nonché sul volume, estremamente limitato, tanto della produzione stessa quanto delle esportazioni negli altri Stati membri, dato che una parte notevole della produzione viene smerciata sul mercato degli Stati Uniti. Secondo il Governo francese, le caratteristiche di questo settore di mercato sarebbero atte ad escludere il roquefort dal congegno degli importi compensativi monetari;

l'applicazione di questi importi, lungi dall'eliminare una perturbazione qualsiasi, avrebbe determinato delle difficoltà per la vendita di questo prodotto di alta qualità, tanto sul mercato della Comunità quanto nei paesi terzi.

7 A norma dell'art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento n. 974/71, l'istituzione di importi compensativi monetari è subordinata a tre condizioni, per quanto riguarda i prodotti che non costituiscono direttamente oggetto di provvedimenti d'intervento. Occorre che questi prodotti rientrino nell'organizzazione comune dei mercati o costituiscano oggetto di una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato; che il loro prezzo dipenda da quello di uno o più prodotti costituenti oggetto di provvedimenti d'intervento; che perturbazioni siano accertate, o prevedibili, negli scambi agricoli di cui trattasi.

8 È pacifico che il roquefort rientra nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del latte, al pari degli altri formaggi della voce 04.04. Il fatto che questo prodotto sia derivato dal latte di pecora non lo sottrae a questa organizzazione, la quale comprende tutti i formaggi, indipendentemente dalla materia prima usata per la loro produzione — latte di vacca, latte di capra o latte di pecora. È sufficiente richiamarsi in proposito all'art. 1, lett. d), del regolamento del consiglio 27 giugno 1968, n. 804, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148, pag. 13), secondo il quale i prodotti della menzionata sottovoce rientrano in detta organizzazione. La lite verte quindi esclusivamente anzitutto sulla questione della dipendenza del prezzo del roquefort da quello dei latticini a cui si applicano i provvedimenti d'intervento, e, in secondo luogo, sulla questione dell'esistenza o della previsione di una perturbazione nel settore di mercato di cui trattasi, cioè il mercato dei formaggi e, più precisamente, quello dei formaggi erborinati della voce 04.04 C.

9 La nozione di dipendenza cui si richiama il regolamento n. 974/71 comprende non solo la derivazione diretta del prezzo di un prodotto determinato da quello di un prodotto soggetto a provvedimenti d'intervento, ma anche la dipendenza del prezzo di un prodotto dal complesso dei prezzi prevalenti sul mercato di cui trattasi, il cui livello è sostenuto dai vari provvedimenti d'intervento. Questa dipendenza può derivare, fra l'altro, da un rapporto di concorrenza fra un determinato prodotto ed altri prodotti facenti parte della stessa organizzazione di mercato.

10 Nella fattispecie, va rilevato che, dato che la maggior parte dei formaggi è fabbricata con latte di vacca, i prezzi del complesso dei prodotti che rientrano in questo gruppo si trovano, dato il rapporto di concorrenza che esiste fra essi, in una relazione di dipendenza nei confronti di un prodotto per il quale sono contemplati provvedimenti d'intervento. Questa relazione di dipendenza sussiste del pari per il roquefort il quale, ad onta delle sue caratteristiche specifiche e del suo prezzo, si trova in concorrenza col complesso dei formaggi e, in modo specialissimo, con gli altri formaggi «bleus». Si desume del resto dalle statistiche, che non sono state contestate, che i prezzi di tutti i formaggi «bleus» hanno avuto un andamento parallelo, benché a livelli diversi, nel periodo di cui trattasi, il che conferma l'esistenza di un vincolo di dipendenza fra i prezzi dei formaggi stessi. Quando ha stabilito nel 1976 degli importi compensativi per i prodotti agricoli francesi, la Commissione aveva quindi buoni motivi per ammettere l'esistenza di un vincolo di dipendenza, rispetto ai prodotti soggetti ad intervento, per tutti i formaggi, ivi compresi i formaggi «bleus», e, fra questi, il roquefort.

11 Quanto alla valutazione dell'esistenza o del rischio di una perturbazione, per quanto riguarda il settore di mercato di cui trattasi, l'esame non può limitarsi alla situazione di un determinato prodotto, senza che vengano presi in considerazione, nel contempo, gli altri prodotti concorrenti, e ciò nel complesso del mercato comune. Dato che gli importi compensativi avevano esclusivamente il compito di compensare l'effetto delle oscillazioni monetarie, senza poter modificare i rapporti esistenti fra prodotti concorrenti, la Commissione poteva legittimamente ritenere, almeno come ipotesi di partenza, che tutti i formaggi appartenenti allo stesso gruppo, definiti dalla sottovoce 04.04 C, dovessero essere sottoposti a un importo compensativo identico onde evitare una perturbazione del mercato. Ne consegue che nemmeno la prova del fatto che un determinato prodotto, come il roquefort, possiede delle caratteristiche del tutto particolari dal punto di vista della produzione, del prezzo e dei mercati di vendita, consente di concludere che la Commissione fosse automaticamente obbligata a separare questo prodotto dal complesso del gruppo di cui fa parte, escludendolo senz'altro dal sistema degli importi compensativi monetari.

12 La Commissione ha sostenuto in proposito, senza essere contraddetta dalle altre parti, che l'esenzione del roquefort dagli importi compensativi monetari, all'epoca in cui questi sono stati istituiti, avrebbe avuto l'effetto di avvicinare in misura rilevante il prezzo di questo prodotto a quello degli altri formaggi

«bleus» e che vi sarebbe stato quindi un rischio di sostituzione dovuto ad un fattore puramente monetario, quindi una perturbazione a danno di altri prodotti concorrenti. Per questa ragione, essa si è ritenuta in diritto di trattare il roquefort nello stesso modo degli altri formaggi «bleus».

13 Da quanto precede emerge che la Commissione, nell'esaminare, nell'ambito di un contesto economico complesso, la questione dell'eventuale perturbazione del settore di mercato di cui trattasi, non ha esorbitato dai limiti del potere discrezionale di cui si è valsa nell'adottare il regolamento criticato.

14 Se ne può quindi concludere, anzitutto, che non senza fondato motivo la Commissione ha ammesso l'esistenza di un vincolo di dipendenza, ai sensi del regolamento n. 974/71, tra il roquefort e gli altri prodotti rientranti in un'organizzazione di mercato garantita da provvedimenti d'intervento, e in secondo luogo che la Commissione non ha oltrepassato il margine discrezionale che le compete ammettendo l'esistenza o la prospettiva di perturbazioni economiche nel settore più direttamente interessato, quando essa ha fissato, nel 1976, un tasso uniforme di importi compensativi monetari per tutti i formaggi erborinati.

15 Si deve quindi dichiarare che l'esame della questione sollevata dal Tribunal d'instance non ha rivelato alcunché atto ad inficiare la validità del regolamento della Commissione n. 652/76 nella parte in cui ha fissato degli importi compensativi monetari da applicarsi indistintamente a tutti i formaggi della sottovoce doganale 04.04 C, ivi compreso il roquefort.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal d'instance du premier arrondissement di Parigi, con sentenza 19 febbraio 1980, dichiara:

L'esame della questione sollevata dal Tribunal d'instance du premier arrondissement di Parigi non ha rivelato elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione 24 marzo 1976, n. 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all'andamento dei tassi di cambio del franco francese, nella parte in cui questo ha fissato degli importi compensativi da applicarsi indistintamente a tutti i formaggi della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune, ivi compreso il roquefort.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart

Koopmans O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 febbraio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars